

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Interruzione del processo in cui sono riunite più cause: l'atto di riassunzione di una sola parte impedisce l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre?

In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, solo qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali ericonvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione.

NDR: per tale principio si veda Cassazione civile, sez. III, 26/05/2014, n. 11686.

### Tribunale di Bari, sentenza del 19.7.2018, n. 3166

...omissis...

All'udienza del 15.01.2018 la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori comparsi, che qui si intendono integralmente riportate.

In via preliminare, si osserva che - in riferimento ai giudizi di opposizione successivamente riuniti e proposti dalla C. SRL dichiarata fallita in corso di causa e da

DDD, nonché da FFF avverso il decreto ingiuntivo in atti con cui l'adito Tribunale aveva loro ingiunto di pagare (la prima in qualità di debitore principale e gli altri quali fideiussori) in favore della banca opposta, l'importo di euro 204.300,01 quale saldo relativo al conto corrente di cui al ricorso monitorio, oltre interessi legali e vittoria di spese - le proposte opposizioni sono fondate e meritano accoglimento solo in parte per le ragioni che qui di seguito si preciseranno.

Innanzitutto, si osserva che, interrotto il giudizio con proprio provvedimento del 02.02.2016, depositato il 13.02.2016, questo veniva riassunto dalla FFF nei confronti della Curatela, dell'opposta e del FFF (vedi ricorso notificato depositato telematicamente il 15.06.2016).

Quest'ultimo, a differenza dell'opposta (costituitasi telematicamente con memoria depositata il 28-09-2016) non provvedeva a presentare tempestivo atto di riassunzione, né si costituiva nel giudizio riassunto (vedi verbale di udienza del 29.09.2016 e successivi), per cui ne va dichiarata la contumacia (Cassazione civile, sez. III, 30/09/2008, n. 24331) e d'ufficio ex art. 307, u.c. c.p.c. novellato l'estinzione del giudizio di opposizione da lui proposta per omessa tempestiva riassunzione del procedimento, non avendo rilievo la circostanza che gli sia stato notificato l'atto di riassunzione da parte del condebitore solidale FFF, mancando da parte sua il necessario atto di impulso processuale richiesto dall'art. 307 c.p.c.

Infatti, in caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, solo qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un'autonoma riassunzione (Cassazione civile, sez. III, 26/05/2014, n. 11686), ma tanto non è avvenuto nel caso di specie, vista l'espressa mancata costituzione in giudizio del DDD e la comparizione (irrituale) dell'avvocato (delegato dall'originario difensore) all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Pertanto, va dichiarato estinto il giudizio di opposizione nei confronti del DDD e dichiarato esecutivo l'opposto monitorio.

Va, invece, rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione da parte di FFF come sollevata dall'opposta.

Si osserva, invero, che "la dichiarazione di fallimento determina l'automatica interruzione del processo, con un termine di 3 mesi per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza legale dell'evento che deve avvenire per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata" (Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, n. 21375 e Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, n. 21375).

Nel caso di specie, la FFF ha avuto la conoscenza legale dell'evento interruttivo con la comunicazione di cancelleria del 13.02.2016 ed ha depositato il ricorso in riassunzione il 18.03.2016, ossia nel termine previsto per legge, non avendo rilievo la conoscenza che ne abbia avuto aliunde, nella specie per avvenuta comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale di Bari, perché l'opponente ha appreso tale circostanza per stessa ammissione della Banca opposta non in proprio ma quale liquidatore della C.

Trattasi, pertanto, di conoscenza di mero fatto, inidonea a far decorrere il relativo termine (Cass. n. 5650/2013).

Va, parimenti rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dalla Banca sin dalla sua costituzione in giudizio per inesistenza/tardività della costituzione in giudizio della FFF ex art. 165 c.p.c.

Dagli atti di causa, infatti, emerge che l'atto di opposizione è stato consegnato nelle mani dell'ufficiale giudiziario e notificato il 21.10.2010 e la causa iscritta a ruolo il 22.10.2010, nel rispetto dei termini di cui all'art. 165 c.p.c.

Il tardivo deposito dell'originale dell'atto notificato (avvenuto all'udienza del 03.12.2013) non appare, invece, rilevante, essendo correttamente avvenuta la costituzione con atto equipollente, costituito dalla semplice copia (cd. velina) della citazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, n. 21692 e Cass. Civ., sez. 01, del 08/03/2005, n. 5039), per cui tale condotta, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo (Cass. Civ., sez. 01, del 20/07/2015, n. 15130).

Va poi dichiarata improseguibile la domanda monitoria proposta dalla opposta nei confronti della srl fallita - contumace nel presente giudizio, perché citata in riassunzione ma non costituitasi -, con conseguente revoca dell'opposto monitorio.

Si osserva, infatti, che 'alla stregua di quanto previsto dalla l. fall., artt. 52 e 95, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dalla L. Fall., art. 95, comma 3, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica (ex plurimis Cass. 13 agosto 2008, n. 21565). Tale disciplina non è in contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di indefettibilità della tutela giurisdizionale, in considerazione della evidente diversità tra il decreto ingiuntivo opposto e la sentenza impugnabile, poichè solo nella seconda l'accertamento è avvenuto nel contraddittorio delle parti; inoltre, la soggezione al concorso formale non comprime le possibilità di difesa del creditore, mentre l'eccezione in favore del creditore che abbia ottenuto una sentenza impugnabile si spiega con esigenze di economia processuale, ferma restando in ogni caso la soggezione al concorso sostanziale' (così in motivazione Cassazione civile, sez. I, 12/02/2013, n. 3401 e Cass. 22 settembre 1997, n. 9346).

In conseguenza di quanto precede - e oltretutto in assenza di espressa dichiarazione dell'opposto/creditore di voler ottenere sentenza da utilizzare contro il debitore una volta tornato "in bonis" (Cassazione civile, sez. I, 18/10/1991, n. 11038), tant'è che questa in sede di costituzione in giudizio a seguito di riassunzione ha documentato l'ammissione allo stato passivo del proprio credito - la domanda monitoria risulta improseguibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della Curatela. *omissis*

pqm

Il Tribunale di Bari, sezione stralcio - articolazione *omissis*, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte e successivamente riunite, così provvede: dichiara improseguibile la domanda monitoria nei confronti della Curatela e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; dichiara estinto il giudizio di opposizione proposto da DDD per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà dell'opposto monitorio nei suoi riguardi; dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente in atti per le ragioni di cui in parte motiva; accoglie l'opposizione proposta da FFF per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto in relazione alla sola posizione della detta opponente; compensa tra DDD e l'opposta per 1/3 le spese della presente opposizione, condannando il DDD al pagamento, in favore dell'opposta, dei residui 2/3, liquidati in euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre IVA ed accessori dovuti come per legge; spese compensate tra l'opposta e la FFF; nulla per le spese nei confronti della Curatela contumace.